

**REGOLAMENTO  
INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE**

**INDICE**

**CAPO I  
Principi generali**

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

**CAPO II  
Incentivo per lavori**

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di Lavoro

**CAPO III  
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

**CAPO IV  
Norme comuni**

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Informazione e confronto - Disposizioni finali

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione a soggetto diverso dal RUP come indicato all'art. 114 c. 8 del Codice e per le sole forniture per prestazioni superiori a € 500.000,00.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui ai comma precedenti, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

#### **Art. 2 Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - responsabile unico del progetto - RUP;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;

- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara e procedura di affidamento compresi affidamenti diretti;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- collaboratori dei suddetti soggetti.

Nel caso in cui l'Allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'Art. 45, c.1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dall'eventuale nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3 Gruppo di lavoro**

1. Con apposito provvedimento del responsabile competente, l'Ente individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto o concessione.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività loro assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
  - c) contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
  - d) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio);
  - e) soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa

#### **Art. 6 Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella misura prevista nella convenzione di adesione, e

comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

2. La quota assegnata dalla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

## **Art. 7 Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art.17;
  - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II - Incentivo per lavori**

### **Art. 8 Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

| <b>Importo lavori posta a base di gara</b>     | <b>Percentuale (%)</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|
| da euro 30.000,00 fino a euro 1.000.000,00     | 2%                     |
| da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00  | 1,80%                  |
| da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00  | 1,30%                  |
| da euro 5.000.001,00 fino a euro 10.000.000,00 | 1,10%                  |

**Importo lavori posta a base di gara**  
oltre 10.000.001,00

**Percentuale (%)**  
0,60%

#### **Art. 9 Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

#### **Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

| <b>Attività tecnica</b>                                                                                                | <b>Percentuale</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Responsabile unico del progetto (RUP)                                                                                  | 22%                |
| Programmazione della spesa per investimenti                                                                            | 4%                 |
| Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento | 22%                |
| Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica                                                             | 7,5%               |
| Redazione del progetto esecutivo                                                                                       | 10%                |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione                                                                | 1,5%               |
| Verifica del progetto ai fini della sua validazione                                                                    | 5%                 |
| Predisposizione dei documenti di gara                                                                                  | 7,5%               |
| Direzione dei lavori                                                                                                   | 9%                 |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione                                                                   | 1,5%               |
| Collaudo tecnico-amministrativo                                                                                        | 2%                 |
| Regolare esecuzione                                                                                                    | 5%                 |
| Collaudo statico (se non previsto da sommare alla Regolare Esecuzione)                                                 | 3%                 |
| <b>Totale</b>                                                                                                          | <b>100</b>         |

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

### **CAPO III** **Incentivo per servizi e forniture**

#### **Art. 11 Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

##### **Servizi**

| <b>Fascia</b>                                                              | <b>Percentuale</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| importo a base di gara da € 30.000,00 fino ad euro 1.000.000               | percentuale del<br>2%   |
| Importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 2.000.000 | percentuale del<br>1,4% |
| importo a base di gara compreso tra oltre euro 2.000.001 ed euro 5.000.000 | percentuale del<br>1%   |
| importo a base di gara oltre euro 5.000.001                                | percentuale del<br>0,8% |

##### **Forniture**

| <b>Fascia</b>                    | <b>Percentuale</b>      |
|----------------------------------|-------------------------|
| Fino a € 500.000,00              | percentuale del<br>0%   |
| da € 500.001,00 a € 1.000.000,00 | percentuale del<br>2%   |
| Oltre € 1.000.000,00             | percentuale del<br>1,5% |

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

| <b>Attività tecnica</b>                                           | <b>Percentuale</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Responsabile unico del progetto (RUP)                             | 30%                |
| Programmazione della spesa per investimenti                       | 5%                 |
| Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti | 20%                |

| <b>Attività tecnica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Percentuale</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Redazione del Progetto/Relazione descrittiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazione/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di valutazione, schema di contratto e altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto | 20%                |
| Predisposizione dei documenti di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10%                |
| Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10%                |
| Regolare esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5%                 |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100,00%</b>     |

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

#### **Art. 13 Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

#### **Art. 14 Attività articolate e singole**

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo delle seguenti attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:
  - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
  - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);

- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

**Art. 16 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

| <b>Tipologia incremento</b> | <b>Misura dell'incremento</b>          | <b>Riduzione incentivo</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Tempi di esecuzione         | Entro il 20% del tempo contrattuale    | 10%                        |
|                             | Dal 21% al 40% del tempo contrattuale  | 30%                        |
|                             | Oltre il 40% del tempo contrattuale    | 50%                        |
| Costi                       | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 20%                        |
|                             | di Dal 21% al 40% dell'importo         | 40%                        |
|                             | Oltre il 40% dell'importo contrattuale | 60%                        |

#### **Art. 17 Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. L'incentivo è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. È a carico dell'Ente la quota relativa all'IRAP il cui onere dovrà essere previsto nel quadro economico dell'opera a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei medesimi ricadendo all'interno della quota dell'80% dell'incentivo destinato al personale

#### **Art. 17 Informazione e confronto - Disposizioni finali**

1. Il Servizio Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358,

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.